Legge 26 maggio 2016, n. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. (16G00102)

(GU Serie Generale n.124 del 28-5-2016)

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Promulga

la seguente legge:

 Art. 1

 1. Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni

urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della

ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in

allegato alla presente legge.

 2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla lettera b), numero 3.2), la parola: «apprendistato» e'

sostituita dalla seguente: «tirocinio»;

 b) alla lettera e), le parole: «livelli essenziali», ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard».

 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016

 MATTARELLA

 Renzi, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Giannini, Ministro dell'istruzione,

 dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 Avvertenza:

 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

 dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

 dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle

 disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

 e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

 approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

 di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

 modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

 invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

 qui trascritti.

 Note all'art. 1:

 - Il testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42

 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del

 sistema scolastico e della ricerca), e' pubblicato nella

 Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2016, n. 73.

 - Si riporta il testo del comma 181 della legge 13

 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di

 istruzione e formazione e delega per il riordino delle

 disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella

 Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, come modificato

 dalla presente legge:

 «181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono

 adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di

 cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

 successive modificazioni, nonche' dei seguenti:

 a) riordino delle disposizioni normative in materia

 di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

 1) la redazione di un testo unico delle

 disposizioni in materia di istruzione gia' contenute nel

 testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,

 n. 297, nonche' nelle altre fonti normative;

 2) l'articolazione e la rubricazione delle

 disposizioni di legge incluse nella codificazione per

 materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di

 ciascuna di esse;

 3) il riordino e il coordinamento formale e

 sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella

 codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche

 innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e

 sistematica, nonche' per adeguare le stesse all'intervenuta

 evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione

 europea;

 4) l'adeguamento della normativa inclusa nella

 codificazione alla giurisprudenza costituzionale e

 dell'Unione europea;

 5) l'indicazione espressa delle disposizioni di

 legge abrogate;

 b) riordino, adeguamento e semplificazione del

 sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di

 docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo

 funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della

 professione, mediante:

 1) l'introduzione di un sistema unitario e

 coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei

 docenti sia le procedure per l'accesso alla professione,

 affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle

 universita' o alle istituzioni dell'alta formazione

 artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni

 scolastiche statali, con una chiara distinzione dei

 rispettivi ruoli e competenze in un quadro di

 collaborazione strutturata;

 2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi

 nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a

 tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di

 docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al

 concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di un

 diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di

 secondo livello per le discipline artistiche e musicali,

 coerente con la classe disciplinare di concorso. I

 vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a

 una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono

 previsti:

 2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso

 al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti

 formativi universitari acquisiti nelle discipline

 antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le

 metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il

 limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come

 crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

 2.2) la disciplina relativa al trattamento

 economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche

 conto della graduale assunzione della funzione di docente;

 3) il completamento della formazione iniziale dei

 docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2)

 tramite:

 3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno

 di contratto, di un diploma di specializzazione per

 l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale

 istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche

 o loro reti, dalle universita' o dalle istituzioni

 dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,

 destinato a completare la preparazione degli iscritti nel

 campo della didattica delle discipline afferenti alla

 classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della

 psicologia e della normativa scolastica;

 3.2) la determinazione degli standard nazionali

 per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma

 di specializzazione, nonche' del periodo di tirocinio;

 3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali,

 l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento

 del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione

 della funzione docente, anche in sostituzione di docenti

 assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete

 tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

 3.4) la possibilita', per coloro che non hanno

 partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi

 nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie

 spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento

 secondario di cui al numero 3.1);

 4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a

 tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e

 valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina

 di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

 5) la previsione che il percorso di cui al numero

 2) divenga gradualmente l'unico per accedere

 all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per

 l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una

 disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi

 formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti

 nonche' in merito alla valutazione della competenza e della

 professionalita' per coloro che hanno conseguito

 l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del

 decreto legislativo di cui alla presente lettera;

 6) il riordino delle classi disciplinari di

 afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale,

 in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di

 cui al numero 2), nonche' delle norme di attribuzione degli

 insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di

 afferenza secondo principi di semplificazione e di

 flessibilita', fermo restando l'accertamento della

 competenza nelle discipline insegnate;

 7) la previsione dell'istituzione di percorsi di

 formazione in servizio, che integrino le competenze

 disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo,

 secondo principi di flessibilita' e di valorizzazione,

 l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari

 affini;

 8) la previsione che il conseguimento del diploma

 di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il

 titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole

 paritarie;

 c) promozione dell'inclusione scolastica degli

 studenti con disabilita' e riconoscimento delle differenti

 modalita' di comunicazione attraverso:

 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente

 di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica

 degli studenti con disabilita', anche attraverso

 l'istituzione di appositi percorsi di formazione

 universitaria;

 2) la revisione dei criteri di inserimento nei

 ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la

 continuita' del diritto allo studio degli alunni con

 disabilita', in modo da rendere possibile allo studente di

 fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero

 ordine o grado di istruzione;

 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle

 prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto

 dei diversi livelli di competenza istituzionale;

 4) la previsione di indicatori per

 l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione

 scolastica;

 5) la revisione delle modalita' e dei criteri

 relativi alla certificazione, che deve essere volta a

 individuare le abilita' residue al fine di poterle

 sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con

 tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o

 convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili

 ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,

 n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che

 partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e

 l'inclusione o agli incontri informali;

 6) la revisione e la razionalizzazione degli

 organismi operanti a livello territoriale per il supporto

 all'inclusione;

 7) la previsione dell'obbligo di formazione

 iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i

 docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi

 dell'integrazione scolastica;

 8) la previsione dell'obbligo di formazione in

 servizio per il personale amministrativo, tecnico e

 ausiliario, rispetto alle specifiche competenze,

 sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed

 educativo-relazionali relativi al processo di integrazione

 scolastica;

 9) la previsione della garanzia dell'istruzione

 domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni

 di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio

 1992, n. 104;

 d) revisione dei percorsi dell'istruzione

 professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della

 Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi

 dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle

 articolazioni e delle opzioni dell'istruzione

 professionale;

 2) il potenziamento delle attivita' didattiche

 laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'

 di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con

 particolare riferimento al primo biennio;

 e) istituzione del sistema integrato di educazione e

 di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai

 servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole

 dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle

 bambine pari opportunita' di educazione, istruzione, cura,

 relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere

 territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche' ai

 fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di

 lavoro dei genitori, della promozione della qualita'

 dell'offerta educativa e della continuita' tra i vari

 servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle

 famiglie, attraverso:

 1) la definizione dei fabbisogni standard delle

 prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi

 educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore

 interregionale degli interventi e dei servizi sociali,

 sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

 modificazioni, prevedendo:

 1.1) la generalizzazione della scuola

 dell'infanzia;

 1.2) la qualificazione universitaria e la

 formazione continua del personale dei servizi educativi per

 l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

 1.3) gli standard strutturali, organizzativi e

 qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della

 scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia,

 all'eta' dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo

 tempi di compresenza del personale dei servizi educativi

 per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia,

 nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il

 riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo

 della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,

 adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro

 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16

 novembre 2012, n. 254;

 2) la definizione delle funzioni e dei compiti

 delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la

 ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e la

 qualificazione del sistema integrato di cui alla presente

 lettera;

 3) l'esclusione dei servizi educativi per

 l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a

 domanda individuale;

 4) l'istituzione di una quota capitaria per il

 raggiungimento dei fabbisogni standard , prevedendo il

 cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato

 con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle

 scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti

 locali al netto delle entrate da compartecipazione delle

 famiglie utenti del servizio;

 5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di

 azione nazionale per la promozione del sistema integrato di

 cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento

 dei fabbisogni standard delle prestazioni;

 6) la copertura dei posti della scuola

 dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione

 nazionale per la promozione del sistema integrato anche

 avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo

 grado di istruzione come risultante alla data di entrata in

 vigore della presente legge;

 7) la promozione della costituzione di poli per

 l'infanzia per bambini di eta' fino a sei anni, anche

 aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

 8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per

 il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con

 compiti consultivi e propositivi, composta da esperti

 nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

 della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

 f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio

 su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle

 competenze delle regioni in tale materia, attraverso la

 definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni, sia

 in relazione ai servizi alla persona, con particolare

 riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai

 servizi strumentali; potenziamento della Carta dello

 studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione

 dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la

 stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso

 a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale,

 a servizi per la mobilita' nazionale e internazionale, ad

 ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto

 di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare

 funzionalita' aggiuntive per strumenti di pagamento

 attraverso borsellino elettronico;

 g) promozione e diffusione della cultura umanistica,

 valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali,

 musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno

 della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso:

 1) l'accesso, nelle sue varie espressioni

 amatoriali e professionali, alla formazione artistica,

 consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel

 contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme

 artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

 1.1) il potenziamento della formazione nel

 settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni

 ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonche' la

 realizzazione di un sistema formativo della

 professionalita' degli educatori e dei docenti in possesso

 di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze

 artistico-musicali e didattico-metodologiche;

 1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di

 scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni

 anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero

 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal

 Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

 turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di

 Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le

 istituzioni interessate;

 1.3) il potenziamento e il coordinamento

 dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli

 ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in

 funzione dell'educazione permanente;

 2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento

 delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale

 nonche' l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad

 altri settori artistici nella scuola secondaria di primo

 grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a

 orientamento artistico e performativo;

 3) la presenza e il rafforzamento delle arti

 nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo

 grado;

 4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e

 artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri

 Paesi europei;

 5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta

 la filiera del settore artistico-musicale, con particolare

 attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti

 musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione

 artistica, musicale e coreutica e all'universita';

 6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi

 artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze

 di ricerca e innovazione;

 7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni

 artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia

 italiane che straniere, finalizzati anche alla

 valorizzazione di giovani talenti;

 8) la sinergia e l'unitarieta' degli obiettivi

 nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione della

 cultura italiana all'estero;

 h) revisione, riordino e adeguamento della normativa

 in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane

 all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico

 coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della

 cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,

 dell'universita' e della ricerca nella gestione della rete

 scolastica e della promozione della lingua italiana

 all'estero attraverso:

 1) la definizione dei criteri e delle modalita' di

 selezione, destinazione e permanenza in sede del personale

 docente e amministrativo;

 2) la revisione del trattamento economico del

 personale docente e amministrativo;

 3) la previsione della disciplina delle sezioni

 italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento

 di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o

 l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti

 a contratto locale;

 i) adeguamento della normativa in materia di

 valutazione e certificazione delle competenze degli

 studenti, nonche' degli esami di Stato, anche in raccordo

 con la normativa vigente in materia di certificazione delle

 competenze, attraverso:

 1) la revisione delle modalita' di valutazione e

 certificazione delle competenze degli studenti del primo

 ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione

 formativa e di orientamento della valutazione, e delle

 modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del

 primo ciclo;

 2) la revisione delle modalita' di svolgimento

 degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della

 scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto

 previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente

 della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.».

 Avvertenza:

 Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, e' stato

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.

 73 del 29 marzo 2016.

 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),

 le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

 hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

 pubblicazione.

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

 conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

 Ufficiale alla pag. 27.

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

Testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 73 del 29 marzo 2016), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016 , n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita’ del sistema scolastico e della ricerca.». (16A04073)

(GU Serie Generale n.124 del 28-5-2016)

Avvertenza:

 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'

dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di

facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che

di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui

riportati.

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ***(( ... ))***

 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

 Art. 1

Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo

 svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

 1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al 30

novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della

funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni

scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e

2-bis. 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e' autorizzata la

spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016.

 2. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016» sono

sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le

parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia

scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016»

sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31

dicembre 2016»;

 a-bis) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ***((***

***«Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano***

***applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche***

***gia' previste nella medesima convenzione scaduta»; ))***

 b) al comma 2-bis. 1 dopo le parole: «la convenzione-quadro

Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».

 ***(( Art. 1 bis***

 ***Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria***

 ***1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107,***

***sono apportate le seguenti modificazioni:***

 ***a) al quarto periodo, le parole: «Limitatamente all'anno***

***scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente***

***agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» e le parole: «2014/2015»***

***sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;***

 ***b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno***

***scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi***

***precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico***

***dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69***

***del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa***

***complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si***

***applicano i commi 206 e 207 del presente articolo». ))***

 ***(( Art. 1 ter***

 ***Misure urgenti in materia di assunzioni***

 ***del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017***

 ***1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo***

***indeterminato del personale docente della scuola statale sono***

***effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del***

***contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni***

***connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale***

***docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del***

***Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono***

***conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.***

 ***2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13***

***luglio 2015, n. 107, il triennio di validita' delle graduatorie, se***

***approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico***

***2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma***

***01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.***

***297, e successive modificazioni. ))***

 ***(( Art. 1 quater***

 ***Disposizioni riguardanti i docenti***

 ***della scuola dell'infanzia***

 ***1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola***

***dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della***

***legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo***

***nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso***

***bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012,***

***pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25***

***settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per***

***incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del***

***testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e***

***successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399,***

***comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni***

***diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui***

***all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le***

***seguenti condizioni e modalita':***

 ***a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti***

***ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai***

***sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per***

***ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo***

***scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e***

***comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per***

***cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione,***

***individuata con il decreto di cui al comma 2;***

 ***b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le***

***modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono***

***presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di***

***preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.***

 ***2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e***

***della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata***

***in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono***

***definiti i termini e le modalita' attuative del comma 1.***

 ***3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al***

***comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di***

***merito e ad esaurimento.***

 ***4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in***

***caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le***

***graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale***

***del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82***

***del 24 settembre 2012 sono soppresse.***

 ***5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso***

***di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,***

***per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga***

***all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto***

***legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono***

***valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in***

***luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime***

***graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. ))***

 Art. 1 quinquies

 Contribuzione alle scuole paritarie

 che accolgono alunni con disabilita'

 1. A decorrere dall'anno 2017, e' corrisposto un contributo alle

scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in

proporzione agli alunni con disabilita' frequentanti, nel limite di

spesa di 12,2 milioni di euro annui.

 2. Ai fini della verifica del mantenimento della parita', il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta

annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui

all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n.

62.

 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro

annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13

luglio 2015, n. 107.

 ***(( Art. 1 sexies***

 ***Incarichi di supplenza breve e saltuaria***

 ***1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della***

***legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85,***

***della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni, scolastiche e le***

***competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e***

***delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione***

***al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la***

***tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed***

***il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo***

***determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare***

***riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel***

***rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del***

***Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e***

***delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di***

***entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il***

***pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno***

***successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando***

***la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento***

***delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria.***

***Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto***

***decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla***

***valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle***

***amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilita'***

***dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a***

***cause imputabili al loro operato.***

 ***2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del***

***personale supplente, e' assegnato un codice identificativo univoco al***

***personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),***

***individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e***

***saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed***

***accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino***

***all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e***

***conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. E' garantita la***

***corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del***

***supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le***

***procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico. ))***

 ***(( Art. 1 septies***

 ***Disposizioni in materia di ordinamento professionale***

 ***dei periti industriali***

 ***1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti***

***modificazioni:***

 ***a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «ai licenziati degli***

***istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo***

***gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro***

***che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1,***

***del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5***

***giugno 2001, n. 328»;***

 ***b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: «del diploma***

***di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea***

***di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto***

***del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;***

 ***c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;***

 ***d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato.***

 ***2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2***

***febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i***

***periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini***

***dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio***

***della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli***

***organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali***

***laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata***

***in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un***

***periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,***

***conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per***

***l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i***

***soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai***

***sensi della normativa previgente. ))***

 Art. 2

Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola

 sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science

 Institute.

 1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato

internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui

all'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e

per il riconoscimento delle sue attivita', e' assegnato un contributo

di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione

delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.

 2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6,

dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a

seguito del quale e' reso disponibile il finanziamento di cui al

comma 1, assume carattere di stabilita' come istituto universitario a

ordinamento speciale.

 3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari

all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi

dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.

49, la Scuola puo' procedere al reclutamento di personale anche in

deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66.

 4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i

commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui al

comma 2-bis» sono soppresse.

 ***(( Art. 2 bis***

 ***Scuole di specializzazione non mediche***

 ***1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole***

***di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica***

***10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari,***

***odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono***

***attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo***

***8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente***

***articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza***

***pubblica. ))***

 ***(( Art. 2 ter***

 ***Riconoscimento di crediti formativi universitari***

 ***negli istituti tecnici superiori***

 ***1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107,***

***all'ultimo periodo, la parola: «cento» e' sostituita dalla seguente:***

***«quaranta» e la parola: «centocinquanta» e' sostituita dalla***

***seguente: «sessantadue». ))***

 ***(( Art. 2 quater***

 ***Incremento dei compensi ai commissari***

 ***del concorso per docenti***

 ***1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge***

***di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il***

***Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per***

***i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui***

***all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro***

***il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti***

***nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca, incluse le risorse di cui***

***all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015,***

***incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.***

 ***2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 8 milioni***

***di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante***

***corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il***

***funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27***

***dicembre 2006, n. 296.***

 ***3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 e' incrementato***

***di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede***

***mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui***

***all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ))***

 ***(( Art. 2 quinquies***

***Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.***

 ***208***

 ***1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,***

***al primo periodo, le parole: «cittadini italiani o di altri Paesi***

***membri dell'Unione europea» sono soppresse e dopo le parole:***

***«territorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «in possesso, ove***

***previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita',». ))***

 ***(( Art. 2 sexies***

 ***ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilita'***

 ***1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui***

***al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,***

***n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione***

***IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore***

***della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare***

***che ha tra i suoi componenti persone con disabilita' o non***

***autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del***

***Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini***

***del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

 ***a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del***

***decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali,***

***previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque***

***titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della***

***condizione di disabilita', laddove non rientranti nel reddito***

***complessivo ai fini dell'IRPEF;***

 ***b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere***

***b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei***

***ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5 al***

***parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del***

***predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilita'***

***media, grave o non autosufficiente.***

 ***2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per***

***ragioni diverse dalla condizione di disabilita', restano inclusi nel***

***reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201***

***del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con***

***riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario,***

***ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del***

***trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del***

***trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato***

***nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della***

***scala di equivalenza.***

 ***3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali***

***agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in***

***vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche***

***normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in***

***conformita' con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto***

***degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale***

***data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla***

***base delle disposizioni previgenti.***

 ***4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far***

***data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione***

***delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione***

***sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la***

***determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di***

***cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre***

***2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.***

 ***5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente***

***articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle***

***prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro***

***annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre***

***figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.***

***448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di***

***maternita' di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al***

***decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione***

***di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante***

***corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le***

***politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8***

***novembre 2000, n. 328.***

 ***6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni***

***interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente***

***articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili***

***a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della***

***finanza pubblica. ))***

 Art. 3

 Copertura finanziaria

 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni

di euro per l'anno 2016, si provvede:

 a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle

economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98;

 b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione

di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016.

 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a

decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1

milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,

n. 204.

 Art. 4

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.